



Ministero della Giustizia



CORTE DEI CONTI

ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA CORTE DEI CONTI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE DEI CONTI NEL PROCESSO CONTABILE

TRA

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70, C.F. 80184430587, in persona del Capo di Gabinetto, Presidente Alberto Rizzo

E

La Corte dei conti, con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 105, C.F. 80218670588, in persona del Segretario generale, Presidente Franco Massi;

Premesso che:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplinante gli accordi tra pubbliche amministrazioni, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e coordinare l'esercizio di funzioni proprie con l'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893).
- l'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" dispone che i crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.
- l'articolo 255 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo Unico delle Spese di Giustizia - (Procedure di anticipo e riscossione delle spese) prevede che nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
- l'articolo 1, comma 625 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge bilancio 2022) ha modificato l'articolo 208 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, espungendo al comma 1, lettera a) il termine "contabile" e introducendo la lettera b) *-bis* che individua nell'ufficio giudiziario della Corte di Appello di Roma il soggetto incaricato alla riscossione delle spese di giustizia in tutte le ipotesi non espressamente contemplate nella lettera) del comma 1 del medesimo articolo;
- il Ministero di Giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367 e seguenti, della Legge n. 244 del 2007, per il tramite della società in house Equitalia Giustizia S.P.A (interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze), provvede all'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia;
- la Convenzione sottoscritta in data 23 settembre 2010, modificata in data 28 dicembre 2017, tra Ministero di Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.a., è diretta a garantire lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia per il Recupero dei Crediti di Giustizia art 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Preso atto, che:

- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico convergente ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

- per la concreta applicazione della norma sopra indicata si rende necessaria una stretta collaborazione tra la Corte dei Conti e Ministero della Giustizia, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono rispettivamente chiamate a svolgere per l'effetto del disposto normativo, siano prestati nell'ottica del più efficace conseguimento degli obiettivi che esse hanno in comune;
- pertanto, è indispensabile disciplinare le modalità di attuazione dell'attività di riscossione delle spese di giustizia del processo contabile attraverso l'istituto dell'accordo ex art.15 della legge 241/1990 tra la Corte dei conti e il Ministero della Giustizia, al fine di garantire la tempestiva ed efficiente attività di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile;
- le attività connesse alla riscossione delle spese di giustizia, per effetto delle norme richiamate, sono state attribuite all'Ufficio giudiziario della Corte di Appello di Roma;
- il Ministero della giustizia risulta iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui all'articolo 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione agli affidamenti diretti all'organismo in house Equitalia giustizia S.p.A.;
- Equitalia giustizia S.p.A. è organismo in house del Ministero della giustizia, sul quale il medesimo Ministero esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la società Equitalia giustizia svolge già per il Ministero della giustizia l'attività di recupero dei crediti di giustizia in forza di una Convenzione sottoscritta di cui si è detto sopra;

Considerato che:

- alla luce di quanto esposto sopra e in coerenza con le disposizioni dettate in materia di accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 241/90, si ritiene utile attivare una forma di collaborazione tra la Corte dei Conti e il Ministero della giustizia, per la gestione dei crediti derivanti dalle sentenze emesse dalle articolazioni centrali e regionali della Corte dei Conti, prevedendo modalità di recupero che coinvolgano la Corte di appello di Roma quale soggetto competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione affidate dal Ministero della giustizia ad Equitalia giustizia S.p.A., secondo procedure e modelli già consolidati, in un'ottica di semplificazione amministrativa, contabile e di reingegnerizzazione del procedimento di recupero, realizzando in tal modo consistenti economie di scala;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'oggetto del presente Accordo consiste nella collaborazione tra la Corte dei conti e il Ministero della giustizia, tesa a disciplinare le modalità di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile mediante il coinvolgimento della Corte di appello di Roma, soggetto incaricato alla riscossione delle spese di giustizia in tutte le ipotesi non espressamente contemplate nella lettera) del comma 1 dell'articolo 208 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "Ministero": il Ministero della giustizia;
- b) "Corte": Corte dei conti
- c) "Corte d'appello": Corte d'appello di Roma
- d) "Equitalia": Equitalia Giustizia S.p.A.;
- e) "parti": i soggetti che sottoscrivono il presente accordo;
- f) "Convenzione": la Convenzione sottoscritta in data 23 settembre 2010, modificata in data 28 dicembre 2017, tra Ministero di Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.a.;
- g) "Accordo": l'accordo di collaborazione di cui l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
- h) "SIAMM": il sistema informativo del Ministero della giustizia;
- i) "GDPR": Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 2

(Descrizione delle attività di recupero)

Il sistema di recupero dei crediti del processo contabile relativi ai provvedimenti emessi dalla Corte dei conti procede attraverso le seguenti fasi:

- a. tempestiva trasmissione delle richieste da parte delle sedi centrale e regionali della Corte dei conti alla Corte d'appello di Roma con allegata la documentazione e gli atti ritenuti necessari per l'esecuzione del processo di recupero dei crediti;
- b. trasmissione da parte della Corte d'appello di Roma ad Equitalia, secondo le modalità previste dall'art. 5 della Convenzione recante "Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito";
- c. acquisizione dei dati dei debitori e quantificazione dei crediti di natura contabile relativi ai provvedimenti emessi dalla Corte dei conti trasmessi dalla Corte di appello di Roma da parte di Equitalia con conseguente annotazione della posizione debitoria nel registro SIAMM;
- d. produzione, stampa e notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente di riscossione secondo la normativa vigente; recupero dei crediti nelle forme della riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 da parte di Equitalia, mediante la creazione delle minute di ruolo e la trasmissione all'Agente della Riscossione per l'avvio della riscossione.

Art. 3

(Affidamento del servizio di recupero ad Equitalia)

Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la gestione dell'attività di recupero di cui all'articolo 2, per il tramite della Corte di Appello, è affidata ad Equitalia, organismo in house del Ministero della giustizia, sul quale il medesimo Ministero esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs.19 agosto 2016, n. 175.

A tal fine le parti convengono di realizzare gli obiettivi previsti dall'accordo mediante l'utilizzo della Convenzione "per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia per il Recupero dei Crediti di Giustizia" sottoscritta tra Ministero di Giustizia e la società in house Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Pertanto, le attività di recupero saranno realizzate nelle forme e nelle modalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra Ministero di Giustizia ed Equitalia attraverso una estensione dell'ambito applicativo ai crediti di giustizia del processo contabile e mediante l'implementazione dei flussi informativi e delle procedure in capo ai diversi soggetti coinvolti.

il Ministero della giustizia, ai fini del trattamento dei dati oggetto del presente Accordo, designa Equitalia giustizia S.p.A., quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

L'atto di designazione, che è parte integrante del presente Accordo, è sottoscritto dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento.

Art. 4

(Impegni delle parti)

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, le parti si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza degli obiettivi prefissati, disciplinando gli impegni reciproci, l'utilizzazione del personale e degli strumenti informatici mediante una regolamentazione dei flussi di lavoro, dei tempi di esecuzione e delle modalità operative di facile fruibilità per le parti interessate.

Le specifiche modalità operative, ove si rendano necessarie, verranno disciplinate con successivi provvedimenti (circolari o altre disposizioni) sottoscritte dai referenti del presente Accordo.

Il Ministero della giustizia provvede ad integrare il sistema SIAMM, al fine di realizzare una area dedicata "Corte d'appello di Roma-Corte dei Conti" che consenta un migliore utilizzo in termini di "intelligibilità e chiarezza" della cartella esattoriale, rendendo fin da subito ed in maniera inequivocabile la riconducibilità della richiesta di recupero al provvedimento emesso dalla Corte dei conti.

Art. 5
(Durata dell'Accordo e modifiche)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata non inferiore a quella prevista dalla Convenzione e dai successivi rinnovi.

Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto ed entreranno in vigore dopo la sottoscrizione di ciascuna delle parti.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si osservano le norme di leggi vigenti in materia.

Le parti si riservano di rivedere i termini del presente Accordo, qualora sopravvengano modifiche normative ostative alla prosecuzione del rapporto di collaborazione.

Art. 6
(Verifica dello stato di avanzamento e degli esiti dell'attività di recupero)

Le Parti sono tutte abilitate a visualizzare lo stato della riscossione dei crediti iscritti a ruolo, mediante la consultazione dell'applicativo "Rendicontazione on line – Monitor Enti" messo a disposizione da Agenzia Entrate e Riscossione.

Art. 7
(Responsabili di attuazione dell'Accordo)

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, le parti designeranno un referente che si farà parte attiva nel *problem solving* e per gli aspetti operativi relativi al nuovo modello di riscossione dei crediti di giustizia contabile.

Art. 8
(Spese di bollo e di registrazione)

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le

necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e dati particolari ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

I titolari del trattamento dei dati sono individuati nel Ministero della giustizia e nella Corte dei Conti, per i segmenti delle attività di rispettiva competenza regolate dal presente Accordo.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che:

(a) il trattamento dei dati personali dei richiedenti, implicato dal controllo di regolarità amministrativa e contabile, trova la sua base giuridica nelle disposizioni normative indicate nella premessa;

(b) agli effetti del GDPR, il trattamento dei dati personali è lecito ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela di trattamento dei dati personali.

Art. 10

(Recesso e risoluzione)

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Qualora sopravvengano modifiche normative che inficiano l'attuazione del presente Accordo o che rendano non più attuale, l'interesse della Parti alla prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 11

(Norme applicabili)

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per il Ministero della Giustizia

Il Capo di Gabinetto

Alberto Rizzo

(firmato digitalmente)

Per la Corte dei Conti

Il Segretario Generale

Franco Massi

(firmato digitalmente)